

**SCHEMA STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii..**

TRA I COMUNI DI

.....

Denominata

**"....." - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI ALLA PERSONA -
Acronimo: "....."**

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di **APICE, BUONALBERGO, CALVI, CASTELPOTO, CAUTANO, FOGLIANISE, PADULI, PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, PIETRELCINA, PONTE, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA MANFREDI, SANT'ANGELO A CUPOLO, SANT'ARCANGELO TRIMONTE, TORRECUSO, VITULANO**, (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii. come Ambito Territoriale B2. - di qui in avanti denominato "A.T."), ai sensi degli artt. 31 e 114, c. 8, del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii. è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata "....." – Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona - che assume l'acronimo di "....." (di qui in avanti denominata "Azienda") per l'esercizio di funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni relativamente alle attività sociali e socio-sanitarie, educative, di sviluppo del capitale umano e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona, ai gruppi sociali ed alla comunità locale.

L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti, indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'A.T., in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07 e ss.mm.ii., ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale.

L'adesione dei Comuni alla presente Convenzione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni dell'A.T., fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori funzioni, servizi e prestazioni, relativamente alle attività del precedente comma, da attuarsi nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto.

Ogni attività affidata all'Azienda, comporta la stipula dei relativi contratti di servizio tra gli Enti sottoscrittori che affidano l'attività e l'Azienda stessa.

Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda anche altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

L'Azienda può svolgere attività di consulenza, collaborazione, servizio, partenariato, e quant'altro consentito dalla normativa vigente, per e con soggetti pubblici e privati, relativamente alle attività del secondo comma del presente articolo, da attuarsi nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti.

Art. 2 - Sede

L'Azienda ha sede in San Giorgio del Sannio (BN).

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze, degli Enti sottoscrittori, di funzionalità, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 3 – Finalità e scopo

L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio delle funzioni, alla gestione dei servizi ed alla erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente Convenzione, mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'A.T.;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con la presente Convenzione ed intercettata dall'Azienda;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti sottoscrittori che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.

L'esercizio delle funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni, sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento degli Enti sottoscrittori;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici delle attività affidate dagli Enti sottoscrittori all'Azienda;
- c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona – utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi sanitari, educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione delle attività svolte.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi e Pubblicità

L'Azienda provvede, in forma diretta, a garantire l'esercizio delle funzioni, la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni ad essa affidate dagli Enti sottoscrittori, curandone tutti gli aspetti gestionali.

L'esternalizzazione di servizi e prestazioni non realizzate in forma diretta, nell'ottica dei fondamentali principi di economicità, efficienza, efficacia, razionalizzazione della spesa, ottimizzazione delle risorse ed economia di scala, qualità e concorrenza, trasparenza e legalità, buon andamento e buon senso nella gestione delle risorse pubbliche, è realizzata nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutte le attività dell'Azienda sono soggette alla normativa in materia di pubblicità, informazione, trasparenza, accessibilità ecc., da realizzarsi in maniera analoga a quanto le norme stabiliscono per gli enti locali (albo pretorio, sito istituzionale, pubblicità prevista per le evidenze pubbliche, ecc.).

Art. 5 - Durata

L'Azienda ha durata di anni venti, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto costitutivo.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti, nelle forme di legge.

Art. 6 – Partecipazione degli enti consorziati

Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco, o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo formalmente delegato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti calcolati all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'Azienda (dati ISTAT al 01 gennaio¹), su base centesimale.

Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti, è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'Azienda, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

Ciascun Comune consorziato, relativamente alle quote di partecipazione di cui è titolare, esercita il controllo sull'Azienda, direttamente, mediante l'espressione motivata del proprio voto in seno all'Assemblea ed indirettamente, mediante la propria struttura interna all'uopo deputata.

Articolo 7 – Dotazione iniziale

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione iniziale, in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, pari a 1,00 € per abitante.

Art. 8 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati

L'Azienda esercita le funzioni, eroga i servizi e le prestazioni a favore degli utenti degli Enti consorziati secondo quanto programmato nel Piano di Zona, di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 11/07 e ss.mm.ii., nonché negli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi.

Il contratto di servizio, nell'ambito del Piano – Programma, è lo strumento attraverso cui sono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti consorziati e l'Azienda, ivi compresa la fissazione dei corrispettivi per le funzioni, i servizi e le prestazioni.

L'Azienda adegua le proprie modalità di gestione alla temporalità stabilita dalle norme e dagli atti di programmazione degli enti finanziatori.

Art. 9 - Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66%, cfr. art. 14 "L'Assemblea consortile", dell'allegato Statuto) dei voti assembleari totali.

Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti, considerati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di scioglimento, gli Enti consorziati assumono su di loro ogni onere relativo al personale dell'Azienda destinato ad assicurare funzioni, servizi e prestazioni a vantaggio degli stessi Enti consorziati. In particolare, gli Enti consorziati assumono a carico della propria dotazione organica i dipendenti dell'Azienda che hanno operato in nome e per conto delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni esclusivamente di competenza degli stessi Enti consorziati.

Art. 10 - Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente, **fatto salvo il caso in cui, con Legge Regionale, vi sia una modifica della configurazione Territoriale degli Ambiti.**

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita Delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Il recedente, nel mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da oneri assunti a suo vantaggio, resta obbligato per gli impegni assunti prima del recesso, per tutto il tempo necessario al perfezionamento ed alla conclusione degli stessi entro i limiti contrattuali genericamente previsti.

Il recedente non può avanzare pretese sul patrimonio dell'Azienda che resta interamente di proprietà della stessa con vincolo di destinazione d'uso.

Il recedente assume ogni onere relativo al personale dell'Azienda destinato ad assicurare funzioni, servizi e prestazioni a vantaggio dello stesso recedente. In particolare, il recedente assume a carico della propria dotazione organica i dipendenti dell'Azienda che hanno operato in nome e per conto delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni esclusivamente di competenza dello stesso recedente.

Art. 11 – Gli organi consortili

Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Revisore dei Conti.

Art. 12 - L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o loro delegati come già previsto all'art. 6.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione pari ad un numero di voti proporzionale al numero di abitanti. Il parametro di riferimento è rappresentato dalla popolazione residente al 1 Gennaio dell'anno precedente all'avvio delle attività (dati ISTAT al 01 gennaio²),

Tale parametro è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'Azienda, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, risulta titolare della funzione vicaria.

2

Comune consorziato	Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2011	Numero di quote
APICE	5.819	5.819
BUONALBERGO	1.852	1.852
CALVI	2.634	2.634
CASTELPOTO	1.370	1.370
CAUTANO	2.116	2.116
FOGLIANISE	3.520	3.520
PADULI	4.127	4.127
PAGO VEIANO	2.567	2.567
PESCO SANNITA	2.081	2.081
PIETRELCINA	3.083	3.083
PONTE	2.695	2.695
SAN GIORGIO DEL SANNIO	9.902	9.902
SAN MARTINO SANNITA	1.287	1.287
SAN NAZZARO	934	934
SAN NICOLA MANFREDI	3.642	3.642
SANTA'ANGELO A CUPOLO	4.314	4.314
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	643	643
TORRECUSO	3.496	3.496
VITULANO	3.006	3.006
Totale	59.088	100%

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Azienda.

Art. 13 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) elegge il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei conti;
- e) stabilisce gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi per i propri adempimenti;

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- scioglimento dell'Azienda;
- convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- eventuali modifiche della sede dell'Azienda;
- accensione di mutui;
- approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

Vengono individuati quali atti fondamentali dell'Azienda quelli di cui al comma 8, art. 114, del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.:

- Il Piano – programma, comprendente un contratto di esercizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale
- Il Budget economico, almeno triennale
- Il Bilancio di esercizio
- Il Piano degli indicatori di bilancio.

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziati le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con la maggioranza di 2/3 e la metà più uno dei Comuni consorziati:

- a) proposte di qualsivoglia modifica statutaria;
- b) scioglimento e liquidazione dell'Azienda.

Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b) la sede dell'Azienda;
- c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d) la contrazione di mutui;
- e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) il Bilancio preventivo e consuntivo in tempi coerenti con la tempistica del DUP.

Art. 16 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell' Azienda.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore Generale e l'addetto alla verbalizzazione.

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza, l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda.

Tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

La Convenzione e lo Statuto devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 18 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 2/3 dei voti assembleari e almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti assembleare rappresentati, salvo i casi in cui è richiesta maggioranza qualificata, di cui più oltre.

Art. 19 – Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

E' necessaria la maggioranza di 2/3 che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. Inparticolare, vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:

- a) proposte di modifiche statutarie;
- b) scioglimento e liquidazione dell'Azienda;
- c) variazione del fondo di dotazione ed accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;
- d) contrazione di mutui.

E' necessaria la maggioranza di 2/3 che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni per l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda.

Art. 20 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Vicepresidente.

Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede dell'Azienda;

Art. 21 – Consultazioni del Terzo Settore ed Amministrazione Condivisa

L'Azienda partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

L'Azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

L'Azienda partecipa, promuove e sostiene le esperienze, le iniziative e le opportunità relative alla c.d. Amministrazione Condivisa.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

Il CdA è composto da **n. 7** membri (compreso il Presidente) scelti tra amministratori Locali. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto direttamente dall'Assemblea consortile mentre gli altri **n. 6** componenti il CdA vengono eletti in base alla seguente modalità:

n. 2 per il sub ambito b2/a comprendente i comuni di: CALVI, SAN GIORGIO DEL SANNIO, SAN MARTINO SANNITA, SAN NAZZARO, SAN NICOLA MANFREDI, SANT'ANGELO A CUPOLO;

n. 2 per il sub ambito b2/b comprendente i comuni di: APICE, BUONALBERGO, PADULI, PAGO VEIANO, PESCO SANNITA, PIETRELCINA, SANT'ARCANGELO TRIMONTE;

n. 2 per il sub ambito b2/c comprendente i comuni di: CASTELPOTO, CAUTANO, FOGLIANISE, PONTE, TORRECUSO, VITULANO.

I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile una sola volta.

Il Presidente del CdA nomina un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

In materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi degli Amministratori, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del D.lgs 39/13 e ss.mm.ii..

Art. 23 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni contestuali o contemporanee o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o la metà dei Consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del C.d.A. sono assunte dal Direttore generale

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che subentrano a Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati anzitempo.

Nel caso in cui il Presidente del CdA o un consigliere di amministrazione al momento dell'elezione risultino essere sindaci o amministratori locali se si dovesse determinare, per ogni ragione la loro decadenza da amministratori locali, si avrebbe di conseguenza anche la decadenza dal CdA. Entro dieci giorni l'Assemblea consortile procederà secondo le modalità già previste nell'art. 22 ad eleggere i /il nuovi/o componenti/e l'Organismo.

Art. 24 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 25 – Competenze del C.d.A.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottoporre all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono, inoltre, al C.d.A.:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- b) la nomina del Direttore Generale;
- c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;
- e) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- f) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- g) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
- h) il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- i) la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- l) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente ed al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 26 – Convocazione del C.d.A.

Di norma il C.d.A. si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d.A..

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) nominare un Vice Presidente
- b) promuovere l'attività dell'Azienda;
- c) convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;
- d) curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Azienda;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- f) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale;
- h) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.;
- j) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del C.d.A..

Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente, di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 28 – Compensi agli Amministratori

Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, spetta un compenso determinato con atto dell'Assemblea consortile, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

Il Direttore Generale provvede alla liquidazione ed alla verifica dei compensi, secondo la regolamentazione stabilite dall'Assemblea.

Art. 29 - Il Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, all'esito di apposita procedura selettiva, a tempo determinato, per una durata non eccedente la durata del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

Il contratto di lavoro del direttore generale è di tipo dirigenziale, di diritto pubblico, secondo la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore Generale sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dell'Azienda, a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del d.lgs 267/00 e ss.mm.ii..

Competono, quindi, al Direttore Generale, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;
- d) partecipa con funzioni consultive alle sedute del C.d.A. e dell'Assemblea Consortile;
- e) emette e sottoscrive assegni e bonifici per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente del C.d.A.;
- f) stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal C.d.A.;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A.
- h) compete la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo C.d.A..

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione

Il Direttore Generale predispone un regolamento relativo al piano di organizzazione per la disciplina degli uffici e dei servizi, nonché alla dotazione organica ed alle modalità per la selezione e l'assunzione in servizio dei dipendenti.

Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal C.d.A..

Art. 32 - Il Personale

La struttura organizzativa dell'Azienda è composta dalla Direzione Generale, dall'Ufficio di Direzione (Ufficio di Piano) e dal personale impegnato nei servizi territoriali

Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell'Azienda.

L'Azienda, in ogni caso, in coerenza con la normativa di settore, deve mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Art. 33 – Contabilità, bilancio, risorse e patrimonio, tesoreria

L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/86, titolo III e ss.mm.ii., e del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii..

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;
- b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo;
- c) gli altri documenti previsti per legge.

Il Bilancio Preventivo è accompagnato da una relazione programmatica annuale.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., l'Azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, nonché trasmessi ad ogni singolo ente consorziato, per gli adempimenti di competenza.

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
- b) contributi dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- c) proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- d) proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- e) prestiti o accensioni di mutui;
- f) ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, entro e non oltre il 1° giugno di ogni anno solare.

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da beni mobili acquistati in proprio dall'Azienda, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'Azienda, inoltre, è consegnataria di eventuali beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

L'Azienda individua con evidenza pubblica il servizio di Tesoreria. Nella prima fase, nelle more dell'espletamento dell'evidenza pubblica, utilizza il servizio di Tesoreria del Comune Capofila dell'A.T. o, se non disponibile, di altro Comune dell'A.T., in ordine di incidenza demografica.

Art. 34 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli Enti Consorziati

L'Azienda opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti consorziati procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto all'Azienda della gestione delle attività in essa indicate.

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 35 – Revisore dei conti

L'Assemblea Consortile nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, ai sensi di legge.

Esso dura in carica 3 anni, ed in ogni caso ai sensi di legge, e non è revocabile, salvo inadempienza, sopravvenuta incompatibilità ed in ogni altro caso di legge.

Art. 36 – Controversie tra gli Enti Consorziati

Eventuali controversie tra gli Enti Consorziati, o tra essi e l'Azienda, derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e/o dello Statuto allegato, possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre all'Autorità giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Benevento.

Art. 37 - Inizio attività dell'Azienda

L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale uscente convoca e presiede la prima assemblea Consortile .

L'organo di indirizzo (Assemblea Consortile) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina.

Assemblea e Consiglio di Amministrazione consortile operano celermente, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

L'Azienda, al momento dell'inizio della sua attività, subentra in tutti i rapporti giuridici relativi all'A.T., in essere ed in itinere.

Art. 38 - Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce la data per il trasferimento alla stessa, mediante contratti di servizio, delle funzioni, dei servizi, delle prestazioni, per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'Azienda medesima.

Alla suddetta data, l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso, negli obblighi e nei diritti assunti e vantati dagli Enti sottoscrittori, relativamente alle attività oggetto dei contratti di servizio stipulati, fatti salvi debiti e crediti di gestione, alla data del trasferimento di cui al comma precedente.

Il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale si impegna a corrispondere, sempre alla data del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, all'Azienda eventuali avanzi di gestione.

Gli organi dell'Azienda, una volta costituiti, esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all'approvazione del primo bilancio, esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori.

APICE

BUONALBERGO

CALVI

CASTELPOTO

CAUTANO

FOGLIANISE

PADULI

PAGO VEIANO

PESCO SANNITA

PIETRELCINA

PONTE

SAN GIORGIO DEL SANNIO

SAN MARTINO SANNITA

SAN NAZZARO

SAN NICOLA MANFREDI

SANTA'ANGELO A CUPOLO

SANT'ARCANGELO TRIMONTE

TORRECUSO
VITULANO